

SCHEDA SINTETICA
LEGGE N. 66/1996
“Norme contro la violenza sessuale”

SCOPO E OBIETTIVI DELLA LEGGE

La legge del 15 febbraio 1996 n.66 persegue l’obiettivo di tutelare l’integrità non solo fisica ma anche psichica dei soggetti più esposti alle aggressioni e alle violenze sessuali ed ha uno scopo preventivo e punitivo, le pene previste per chi si macchia di violenza sessuale sono, infatti, più severe rispetto al passato.

La scelta compiuta dal legislatore con l’applicazione della legge n. 66/1996 è stata quella di introdurre la definizione di un'unica ipotesi di reato denominato “atti sessuali”, includendo così, in tale espressione, anche quei casi in cui non vi è stato un contatto fisico tra vittima e aggressore. Con ciò si è voluto eliminare la necessità di indagini, umilianti per la vittima, volte ad identificare nel caso concreto la specifica condotta compiuta dal colpevole.

La precedente normativa prevedeva, infatti, sia l'ipotesi di violenza carnale, sia l'ipotesi di atti di libidine con applicazione di pene differenti.

SOGGETTI DESTINATARI

La legge è diretta a tutti quei soggetti siano essi maschi o femmine, adulti o minori che con violenze o minacce o mediante abusi d’autorità siano costretti a compiere o subire “atti sessuali”. Una tutela particolare è riservata ai minori in ragione della loro immaturità psichica e fisica, della loro conseguente incapacità di esprimere un consenso automaticamente libero e cosciente, della loro inesperienza e delle conseguenze altamente dannose per un loro equilibrato ed armonico processo di crescita.

PENE APPLICABILI

La legge n. 66/96 individua quattro figure criminose di violenza sessuale in senso ampio con le relative pene applicabili:

- la violenza sessuale propriamente detta e gli atti sessuali con minorenne che prevedono la pena **della reclusione da cinque a dieci anni**;
- la corruzione di minorenne che prevede la reclusione **da sei a tre anni**;
- la violenza sessuale di gruppo che stabilisce la reclusione **da sei a dodici anni**.

Le seguenti pene aumentano nei casi previsti dall'art. 609 – ter c.p. che disciplina le c.d. circostanze aggravanti. Si è, infatti, in presenza di circostanze aggravanti, quando la violenza è commessa: *“nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici; con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore”*.

Oltre alle suddette pene principali sono previste a tutela della persona offesa, in seguito alla condanna, le seguenti **pene accessorie**:

- **la perdita della potestà del genitore**;
- **l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinenti alla tutela ed alla curatela**;
- **la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successioni della persona offesa**;

Una precisa tutela è, altresì, indirizzata **alla riservatezza della persona offesa**, è punito, infatti, con l'arresto **da tre a sei mesi** chiunque divulghi anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della vittima di violenze senza il suo consenso.

CONDIZIONI DI APPLICABILITA' DELLA LEGGE

Chiunque sia vittima di “atti sessuali”, deve, al fine di ottenere l’applicazione della legge in oggetto, denunciare il fatto agli organi competenti entro sei mesi dal fatto delittuoso. Una volta fatta la querela, non può più essere ritirata.

E’ necessario a tale scopo sapere che la legge distingue, quanto alla procedibilità, tra querela di parte e querela d’ufficio.

In tal senso si riporta la seguente tabella a titolo esemplificativo:

Legge 66/1996	Procedibilità
<i>Violenza sessuale (Art. 609-bis c.p.)</i> Comprende ogni comportamento, violento o minaccioso o compiuto con abuso di autorità, con il quale si costringe qualcuno a subire o a compiere atti sessuali	Di norma a querela, non revocabile, presentata entro sei mesi D’ufficio se: 1. fatto compiuto ai danni di un minore di 14 anni; 2. fatto compiuto da un ascendente, da un genitore, anche adottivo, dal coniuge o convivente di essi, da adulto cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia (insegnanti, educatori...); 3. fatto compiuto da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle sue funzioni; 4. fatto che concorre con altro procedibile d’ufficio (es. violenza privata, maltrattamento, lesioni gravi o gravissime, sequestro di persona, ecc.).
<i>Atti sessuali con minorenne (Art. 609-quarter c.p.)</i> Commette tale reato chi compie atti sessuali, con violenza o minaccia, con un minore di anni 14; oppure un minore di anni 16, quando l’autore ne sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui il minore stesso è affidato per ragioni di cura, educazione ecc., ovvero abbia con il minore una relazione di convivenza	Di norma a querela, non revocabile D’ufficio se: 1. fatto compiuto ai danni di minore di anni 10; 2. fatto compiuto da un ascendente, da un genitore, anche adottivo, dal coniuge o convivente di essi, da adulto cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia (insegnanti, educatori...); 3. fatto compiuto da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle sue funzioni; fatto che concorre con altro procedibile

	d'ufficio (es. violenza privata, maltrattamento, lesioni gravi o gravissime, sequestro di persona, ecc.).
Rapporti sessuali tra minori (Art. 609-quarter c.p.) Non è punibile il minorenne che compia atti sessuali con altro minorenne consenziente che abbia compiuto 13 anni se la differenza di età tra i due minori non sia superiore ai 3 anni	Di norma a querela, non revocabile, nei casi che non rientrano nell'ipotesi di non punibilità.
Corruzione di minorenne (Art. 609-quinquies c.p.) Gli atti sessuali sono commessi in presenza di minore di anni 14 al fine di farlo assistere. Violenza sessuale di gruppo (Art. 609-octies c.p.) Tale violenza consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale.	D'ufficio D'ufficio

Una volta pervenuta la notizia di reato il pubblico ministero ha il dovere ai sensi dell'art. 335 c.p.p. di iscrivere immediatamente nell'apposito registro custodito presso l'ufficio nonché il dovere di iscrivere il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito. E' chiamato, altresì, ad effettuare una scelta: deve cioè decidere se esercitare l'azione penale o avanzare richiesta di archiviazione. Per determinarsi, in un senso o nell'altro, il P.M. dovrà verificare se la notizia è fondata e se sussistono gli elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio

A tale scopo svolge, direttamente o a mezzo della polizia giudiziaria le indagini preliminari, esse consistono essenzialmente in atti di ricerca ed assicurazioni delle fonti di prova.

Se il Pubblico Ministero ritiene che ci siano elementi idonei a sostenere l'accusa esercita l'azione penale, attraverso la proposizione della richiesta di rinvio a giudizio, la fase delle indagini preliminari si chiude e si apre la fase del processo con l'udienza preliminare. Nella fase processuale del procedimento penale, l'indagato assume formalmente la qualifica di Imputato.

Il processo si svolge a porte aperte ma la vittima può chiedere che si proceda a porte chiuse anche per una parte di esso, se poi è minorenne il processo si svolge obbligatoriamente a

porte chiuse. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto.

ORGANI GIURISDIZIONALI COMPETENTI

Gli organi competenti a emettere provvedimenti a carico del soggetto violento e a tutela della persona offesa sono il Tribunale minorile nella funzione del Giudice minorile e il Tribunale penale nella funzione del giudice penale.

In seguito della denuncia, si verifica l'avvio di due, e a volte tre, distinte procedure giudiziarie: quella penale, per l'accertamento della commissione di un reato di natura sessuale e l'eventuale irrogazione della pena; quella presso il Tribunale per i Minorenni, nell'ipotesi in cui la persona offesa sia un minorenni finalizzata alla protezione della vittima; quella presso il Tribunale Civile Ordinario se i fatti emergono nel corso di un giudizio di separazione coniugale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nel caso di violenze che si consumano nell'ambito familiare.

Con le nuove disposizioni della legge 66/1996 (in particolare con l'art. 11, che ha introdotto l'art. 609 *decies* c.p.), si è cercato di coordinare i tre diversi interventi giudiziari, sociali e terapeutici è previsto, infatti, l'**obbligo di comunicazione al Tribunale per i Minorenni** da parte del Procuratore della Repubblica nel caso in cui si proceda per fatti-reato di natura sessuale commessi in danno di minorenni.

Al fine, poi, di limitare il più possibile il disagio per il minore nell'ipotesi in cui debba testimoniare l'accaduto nell'ambito del procedimento penale si è provveduto ad inserire la metodologia della **c.d. "audizione protetta"**, con il ricorso a un ambiente attrezzato con specchio unidirezionale, con l'intervento di un esperto di psicologia infantile ausiliario del giudice, nonché all'irrinunciabile contestuale sostegno psicoterapeutico.

Il Tribunale per i Minorenni adotta tutti i provvedimenti nell'interesse del minore (allontanamento, affidamento a terzi, sospensione del rapporto genitoriale, decadenza del rapporto genitoriale, dichiarazione di stato di adottabilità nei casi di fallimento dell'intervento) è necessaria comunque la ricerca di una **massima specializzazione** in tutti gli operatori giudiziari e del procedimento (magistrati, polizia giudiziaria, medici legali, medici pediatri ed ospedalieri, psicologi).

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Dopo che il soggetto ha subito violenza è molto importante che si rechi prima possibile da un medico di fiducia o in ospedale affinché venga certificato lo stato di salute e le eventuali lesioni sia fisiche che psicologiche. E' necessario farlo anche se non presenti segni visibili di violenza, l'importante è che il medico rilevi anche lo stato di agitazione e paura, il reato, infatti, è punito anche se la violenza sessuale non si è compiuta ma l'aggressore ne aveva tutta l'intenzione ed è stato fermato per una causa esterna e non per sua volontà.

Nella grandi città italiane esistono dei centri specialistici dove le donne possono essere visitate ed accolte nelle situazioni di emergenza. E' possibile rivolgersi, altresì, all'**Ufficio Minori della Questura** dove si può trovare personale specializzato che provvederà ad ascoltare la storia e ad indirizzare la vittima nei momenti successivi all'emergenza.

Nella fase delle indagini preliminari il pubblico ministero e la polizia giudiziaria e il difensore della vittima svolgono tutte le attività investigative utili ai fini della provabilità del fatto, tra le quali rientrano:

- ❑ la ricerca e l'acquisizione di elementi di natura documentale (certificati medici, disegni, quaderni redatti dal minorenne);
- ❑ l'esame di tutte le persone che a qualsiasi titolo (prossimi congiunti, compagni di scuola, amici, vicini di casa) siano venute a contatto con il soggetto aggredito durante e dopo la fase di sofferenza ed anche nel corso dell'attività di indagine e ciò perchè le stesse potrebbero diventare testimoni diretti sulla osservazione di segni del comportamento della parte lesa ed anche testimoni indiretti su particolari a loro riferiti dal soggetto passivo del reato;
- ❑ l'esame di tutti i soggetti che avrebbero potuto osservare segni di violenza fisica sulla parte lesa a causa dei particolari rapporti intrattenuti con la medesima (medici, operatori scolastici, istruttori sportivi);
- ❑ l'acquisizione di tutta la documentazione relativa al nucleo familiare esistente presso i servizi sociali”.

La legge n°. 66 del 1996, prendendo in seria considerazione gli effetti devastanti, morali e materiali, per le vittime, derivanti da tali reati, ha previsto anche una serie di norme dirette

ad attenuare il più possibile, tali effetti, come “l’assistenza affettiva e psicologica” del minore offeso, che “è assicurata in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o altre persone idonee indicate dal minore ed ammesse dall’autorità giudiziaria che procede” (art. 609decies C.P.).

Al fine, poi, di limitare il più possibile il disagio per il minore nell’ipotesi in cui debba testimoniare l’accaduto nell’ambito del procedimento penale, si è provveduto ad inserire la metodologia della c.d. “audizione protetta”, con il ricorso a un ambiente attrezzato con specchio unidirezionale, con l’intervento di un esperto di psicologia infantile ausiliario del giudice, nonché all’irrinunciabile contestuale sostegno psicoterapeutico.

Non meno importante è l’art. 2 della legge che stabilisce l’obbligo, per l’imputato, di sottoporsi, tramite perizia medica, “ad accertamenti per l’individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime”.

COMMENTO ALLA LEGGE

La legge n°. 66 del 1996 ha profondamente innovato l’originaria disciplina, prevista dal codice penale del 1930, in tema di delitti contro la libertà sessuale.

Punto cardine della riforma è stato lo spostamento di tale normativa dal capo relativo ai delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, a quello dei delitti contro la libertà personale.

È stato quindi abrogato tutto il capo I del titolo IX del libro II del codice penale, relativo ai delitti contro la libertà sessuale, nonché gli artt. 530 (corruzione di minore), 539 (età della persona offesa), 541 (pene accessorie agli effetti penali), 542 (querela dell’offeso), 543 (diritto di querela).

Le norme sulla violenza sessuale sono adesso inserite nella sezione II del capo III del titolo XII del c.p., che regola i delitti contro la libertà personale. Con tale nuova sistemazione il legislatore ha voluto affermare che il vero bene leso non è una generica moralità sessuale, il cui titolare è la collettività, ma la singola persona.

Un altro rilevante aspetto della riforma è stato quello dell’unificazione delle due precedenti figure di violenza carnale e degli atti di libidine violenta (atti sessuali violenti diversi dalla congiunzione carnale), valutati diversamente rispetto alle pene, nell’unica figura degli “atti sessuali” (art. 609 bis). Tale unificazione è un chiaro sintomo di cambiamento culturale e di percezione sessuale sia rispetto alla sessualità, sia rispetto al ruolo di “persona”.

Infatti, prima della riforma si riteneva che la congiunzione carnale dovesse stimarsi, sul piano normativo, figura criminosa di maggiore gravità rispetto agli atti sessuali di natura diversa.

Per Giurisprudenza ormai costante, per comprendere il significato di “atto sessuale” bisogna far riferimento non solo ad ogni forma di congiunzione carnale, ma a qualsiasi atto (anche se non esplicito tramite il contatto fisico diretto con il soggetto passivo) che sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo il bene primario della libertà dell’individuo attraverso l’eccitazione od il soddisfacimento dell’istinto sessuale dell’agente. In questa ottica la Suprema Corte ha specificato che devono includersi nella nozione di “atti sessuali”, *“tutti quegli atti che riguardano zone del corpo note, secondo la scienza medica, come erogene e che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità del soggetto passivo e ad entrare nella sua sfera sessuale con modalità connotate dalla costrizione, sostituzione di persona, abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica. Tra questi atti vanno ricompresi i toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime delle vittime”*.**(sentenza 7772 del 4.07.2000)**

Un’importante ed ulteriore modifica apportata dalla legge 66/1996 riguarda l’attenzione posta dal legislatore, al coinvolgimento di minori in atti di natura sessuale. Con gli articoli da 3 a 11 della legge il legislatore ha inserito dopo l’articolo 609, gli articoli dal 609bis al 609decies nei quali il reato sessuale viene meglio definito.

L’articolo 609bis non definisce le caratteristiche della vittima, né di genere, né di professione, ma indica come presupposto per il reato la mancanza di consenso. Così, mentre nel caso in cui la vittima sia un minore di anni 14 il problema della configurazione del reato non si pone, dal momento che non si tratta di soggetto ritenuto in possesso di una sufficiente capacità di giudizio, nel caso di minori di anni 16 il legislatore ha avvertito la necessità di aggiungere alcune specificazioni. Il legislatore ha sentito, infatti, il bisogno di ribadire nell’art. 609quater che colui che rappresenti per il minore figura di riferimento non può con il minore stesso compiere atti sessuali. Il legislatore, ha individuato tra tali categorie di colpevoli non solo i genitori anche adottivi ma i conviventi, gli affidatari e chiunque per questioni di cura di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia abbia in affidamento il minore o abbia con esso una relazione di convivenza.

Da ultimo, ma non per questo meno rilevante, è la la norma della “violenza sessuale di gruppo”, prevista dall’art. 609octies C.P.

La “violenza sessuale di gruppo”, secondo la definizione della norma stessa, “consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite ad atti di violenza sessuale di cui

all'art. 609bis". Una sentenza della Corte di Cassazione ha evidenziato come ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo, è necessario che più persone riunite partecipino alla commissione del fatto; non è tuttavia richiesto che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo casuale alla commissione del reato, né è necessario che i componenti del gruppo assistono al compimento degli atti di violenza sessuale, essendo sufficiente la loro presenza nel luogo e nel momento in cui detti atti vengono compiuti, anche da uno solo dei compartecipi.

ALTRE OSSERVAZIONI

La legge 66/1996 ha introdotto importanti modifiche relative al compimento di atti sessuali nei confronti dei minorenni individuando e inasprendo le pene applicabili.

E' interessante rilevare, altresì, come la legge in oggetto ha, espressamente abrogato, fra gli altri, l'art. 530 c.p., introducendo all'art. 609 quinquies il reato di corruzione di minorenne.

Secondo il vigente art. 609 quinquies c.p. commette il reato di "corruzione di minorenne" solo colui che compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni 14 "al fine di farla assistere".

La norma non prevede più, come quella dell'art. 530 c.p. abrogato, la "mostruosa" clausola di non punibilità, per l'agente, nel caso in cui il minore fosse "persona già moralmente corrotta" presupponendo l'irreversibilità della personalità del minore che aveva vissuto esperienze corruttive o perverse.

GIURISPRUDENZA

Tizia mentre era intenta a fare una telefonata presso una cabina telefonica si sentiva toccare con forza e impeto i glutei in presenza di altre persone che erano poco distanti.

La signora fortemente infastidita e irritata dal gesto decideva di denunciare Caio e il fatto all'autorità giudiziaria.

Dopo la prima assoluzione di Caio, perché il Tribunale non riteneva che quel gesto, seppur offensivo, potesse costituire reato, la Corte d'Appello di Trieste lo condannava a 14 mesi per violenza sessuale.

Contro la pronuncia l'uomo ha invano fatto appello alla Cassazione. La Suprema Corte - con la sentenza 876 - gli ha dato torto, confermando la condanna del Tribunale di Trieste

La Cassazione ha dato, quindi, ragione alla signora Tizia statuendo che la pacca sul sedere, anche se repentina e insoddisfacente, è violenza sessuale condannato l'uomo alla pena di 14 mesi di reclusione. **(Cassazione , sez. III penale, sentenza 18.01.2005 n° 876)**

Si riportano brevi riferimenti ad altre interessanti sentenze della Cassazione:

- La "mano morta" costituisce atto sessuale punibile ex Legge n. 66/96;

Cassazione , sentenza 04.07.2000 n° 7772

- Violenza sessuale: anche il tentativo di bacio sulla bocca può integrare il reato;

Cassazione , sez. III penale, sentenza 15.11.2005 n° 549

- La pacca sul sedere, anche se di breve durata, costituisce violenza sessuale

Cassazione , sez. III penale, sentenza 03.07.2003 n° 28505

DOMANDE FREQUENTI

L'ultimo comma dell'articolo 609 bis prevede una circostanza attenuante cioè una diminuzione della pena nei casi di minore gravità. Quando si può parlare di minore gravità nel caso si commetta un reato di violenza sessuale?

La legge n. 66/96, né il sistema normativo nel suo complesso forniscono alcuna indicazione per poter comprendere il vero significato di tali casi.

E' possibile, in linea generale, ritenere che la circostanza attenuante deve considerarsi applicabile in tutte quelle fattispecie in cui- avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell'azione – sia possibile ritenere che la libertà sessuale personale della vittima sia stata compressa in maniera non grave. Ne consegue la necessità di una valutazione globale del fatto, assumono rilievo, infatti, il grado di coartazione esercitato sulla vittima e le condizioni fisiche e mentali di quest'ultima, le caratteristiche psicologiche, valutate in relazione all'età ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici.

Sarà, quindi, il giudice a dover valutare concretamente il caso secondo una adeguata valutazione soggettiva.

E' punibile anche il tentativo di compiere violenza sessuale?

E configurabile e quindi punibile il tentativo di violenza sessuale all'art. 609 bis c.p. quando, pur in mancanza di atti di contatto fisico tra il soggetto violento e la vittima, la condotta tenuta denoti il requisito dell'intenzione di raggiungere l'appagamento dei propri istinti sessuali e l'idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale.

In applicazione di tale principio la Corte di cassazione ha ritenuto la sussistenza del delitto tentato in fattispecie in cui l'imputato deviò la propria auto dal tragitto ordinario per ricondurre la persona offesa a casa, si fermò in zona isolata, si spostò sul sedile posteriore dell'auto dove si trovava la ragazza, le rivolse frasi espressive della volontà di avere approcci sessuali e quindi la inseguì dopo che si era data alla fuga.

(Cassazione penale 28 Maggio 2001, n. 21577).

RIFERIMENTI NORMATIVI E NORME DI COLLEGAMENTO

- **Capo I del titolo IX del libro II del codice penale; articoli 530, 539, 541, 542 e 543:**
abrogati dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1966 n. 66;

- **LEGGE 3 agosto 1998, n. 269 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”.**

L'art. 15 della legge n. 269/1998 ha modificato l'articolo 16 della legge in oggetto, esso prevede che il soggetto imputato per i delitti previsti da quest'articolo sia sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime.

La legge 269/1998 trova ampia considerazione nella scheda sintetica di riferimento.

- **Articolo 326 c.p.p. – Finalità delle indagini preliminari –**

1. *Il pubblico Ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.*

- **Articolo 335 c.p.p. - Registro delle notizie di reato–**

1. *Il pubblico Ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o da momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato è stato attribuito:*
 2. *Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.*
 3. *Ad esclusione sei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.*
- 3bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.*

- **Articolo 405 c.p.p.– Inizio dell'azione Penale. Forme e Termini –**

1. *Il pubblico Ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.*

2. *Salvo quanto previsto dall'articolo 415bis il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a).*
3. *Se è necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.*
4. *Se è necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine è sospeso al momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero.*